

Approfondimento FIRST CISL

Bonus mamme 2026: aperta la procedura di richiesta

Riferimenti normativi

Legge 30-12-2025, n. 199 - Legge di bilancio 2026; Decreto-legge 30-06-2025, n. 95, art. 6, convertito in Legge 8-08-2025, n. 118 (Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli); Legge 30-12-2024, n. 207 - Legge di bilancio 2025 (Parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali lavoratrici madri, art. 1, co. 219); Legge 30-12-2023, n. 213 - Legge di bilancio 2024 (Elevazione dell'indennità di congedo parentale, per l'ulteriore mese introdotto dalla Legge di bilancio 2024, dal 60% all'80% ed elevazione dell'indennità per un ulteriore mese dal 30% all'80% della retribuzione); Legge 29-12-2022, n. 197 - Legge di bilancio 2023 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli); Messaggio Inps n. 3343 del 20-10-2026; Circolare Inps n. 106 del 16-10-2026; Messaggio Inps n. 147 del 15-01-2026; Messaggio Inps n. 3289 del 31-10-2025; Circolare Inps n. 139 del 28-10-2025; Circolare Inps n. 3 del 15-1-2025; Messaggio Inps n. 148 del 15-01-2025; Circolare Inps n. 27 del 31-01-2024; Circolare Inps n. 11 del 16-01-2024; Circolare Inps n. 41 del 5-03-2024; Messaggio Inps n. 2239 del 14-6-2024; Circolare Inps n. 166 del 8-11-2021; Circolare Inps n. 109 del 6-06-2000; Circolare Inps n. 11 del 16-01-2024 - Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; Circolare Inps n. 27 del 31-01-2024 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; Messaggio Inps n. 1702 del 6-05-2024 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. bonus mamme). Rilascio dell'applicativo per la comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte della lavoratrice madre; Messaggio Inps n. 401 del 31-01-2025 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. bonus mamme). Chiarimenti sulla durata della misura alla luce delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della Legge 30-12-2024.

30 ottobre 2026

Bonus mamme 2026

La Legge di Bilancio 2026 n. 199 del 30/12/2025 ha confermato, per l'anno 2026, l'agevolazione, denominata "Bonus mamme 2026", aumentando l'importo mensile e annuale che le madri lavoratrici dipendenti o autonome, al verificarsi dei requisiti illustrati dall'Inps con la Circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, possono richiedere in base alle istruzioni operative contenute nel Messaggio Inps n. 3343 del 20 ottobre 2026.

Destinatarie del Bonus

Il Bonus mamme 2026 è destinato alle:

- **lavoratrici dipendenti** con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** (compreso apprendistato) e alle **lavoratrici autonome** con almeno **due figlie/i**, fino al compimento del **decimo anno di età** della/del **figlia/o più piccola/o**;
- **lavoratrici dipendenti a tempo determinato** e **lavoratrici autonome**, con **almeno 3 figlie/i**, fino al compimento del **diciottesimo anno di età** della/del **figlia/o più piccola/o**.

Le **mamme** destinatarie della misura sono quelle **naturali**, quelle **adoptive** e quelle **affidatarie** in possesso dei requisiti relativi al numero di figlie/i, al reddito e alla tipologia di rapporto di lavoro richiesti dalla normativa vigente.

Rientrano tra le **beneficiarie** del Bonus le mamme titolari di rapporto di **lavoro intermittente** o in **somministrazione**, con esclusione, comunque, dei periodi di sospensione del lavoro.

Sono invece **escluse** dalla possibilità di richiedere il Bonus mamme 2026 le **lavoratrici** con rapporto di **lavoro domestico**, indipendentemente dal numero delle/dei figlie/i o dal fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato o determinato, le madri titolari di **cariche sociali e le imprenditrici** non iscritte all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esonerative dell'AGO stessa.

ATTENZIONE

Il requisito relativo al numero delle/dei figlie/i deve sussistere al 1° gennaio 2026 oppure perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026. Per nascite che avvengano nel corso dell'anno il bonus spetta a partire dal mese in cui l'evento che fa scattare il requisito si verifica. Il requisito si cristallizza comunque nel mese di nascita della/del figlia/o e l'eventuale decesso della/del bambina/o, così come l'affidamento esclusivo al padre, non produce decadenza dal diritto al beneficio. Il beneficio non spetta per gli eventuali mesi di sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal giudice.

Entità del Bonus

Alle madri che ne hanno diritto verrà riconosciuta l'erogazione di una somma pari a **60 euro mensili** per ogni mese, o frazione di mese, di lavoro dipendente o di attività autonoma effettuata durante il 2026, per un **totale massimo di 720 euro annui**.

I periodi di congedo di maternità e parentale fruiti dalla lavoratrice sono utili ai fini del conteggio dei mesi di Bonus mamme 2026 spettanti nell'anno di riferimento.

L'erogazione spetta **fino al mese di compimento del decimo anno di età** della/del seconda/o figlia/o per le madri lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato o lavoratrici autonome con due figlie/i e **fino al mese di compimento del diciottesimo anno** di età della/del figlia/o più piccola/o per le madri lavoratrici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato e alle lavoratrici autonome con 3 o più figlie/i.

Requisiti reddituali richiesti

Il **reddito** da lavoro autonomo o dipendente delle madri lavoratrici richiedenti **non** deve essere **superiore a 40.000 euro** annui e corrisponde a quello rilevante ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026.

Concorrono a determinare il reddito da lavoro tutte le somme percepite dalla madre in relazione all'attività lavorativa svolta, comprese quelle esenti o assoggettate a tassazione agevolata o sostitutiva. Concorrono alla formazione del reddito da lavoro anche le somme percepite a titolo di indennità per congedo di maternità, malattia o congedo straordinario, non rilevano, invece, ai fini del calcolo della soglia reddituale annua di 40.000 euro, i contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro per le lavoratrici dipendenti e le somme percepite dalle madri per NASpl, per DIS-COLL e per trattamenti pensionistici.

IMPORTANTE

Il Bonus Mamme 2026 **non spetta alle madri con almeno tre figlie/i** per i mesi in cui è in **essere**, anche parzialmente, un **rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**. Per tali mesi può però trovare **applicazione**, se ne ricorrono i requisiti, **l'esonero totale della quota IVS (contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)** a carico della lavoratrice dipendente previsto per gli anni dal 2024 al 2026.

Aspetti fiscali

La somma percepita a titolo di **Bonus mamme 2026 non è imponibile** ai fini fiscali e contributivi e **non rileva** ai fini dell'ISEE.

Tra i requisiti richiesti non è incluso il carico fiscale delle/dei figlie/i sulla madre dunque anche le madri che non risultano avere "fiscalmente a carico" le/i figlie/i possono fruire della misura in esame. Non è richiesta, al fine della sussistenza del diritto al Bonus da parte della madre, la convivenza con le/i figlie/i e l'inclusione delle/degli stesse/i figlie/i nel nucleo familiare ai fini ISEE.

Presentazione della domanda

Con la circolare Inps n. 106 del 16 ottobre 2026 sono state fornite le istruzioni operative e contabili per il Bonus Mamme 2026 e con il Messaggio Inps n. 3343 del **20 ottobre 2026** è stata comunicata l'**apertura del servizio telematico per l'invio delle domande**.

Come richiedere il Bonus

La domanda può essere presentata all'Inps dalla lavoratrice interessata:

- tramite il **Patronato INAS della CISL** (www.inas.it) o altro patronato abilitato;
- tramite il **Contact Center Multicanale**: numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile, con costi secondo la tariffa applicata dal gestore;
- **online** accedendo al sito www.inps.it e seguire il percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per genitori" > "Vedi tutti i servizi" > "Nuovo Bonus mamme 2026". È necessario autenticarsi con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS.

In fase di domanda occorre dichiarare il possesso dei requisiti e indicare i dati delle/dei figlie/i richiesti dal servizio. Deve essere scelta anche la modalità di ricezione della somma: accredito su conto dotato di IBAN oppure bonifico domiciliato.

Nell'area dedicata è possibile consultare le ricevute e la documentazione, monitorare lo stato della domanda e aggiornare le informazioni relative al pagamento.

Termine per la presentazione della domanda

La domanda, in base a quanto comunicato dall'Inps con il messaggio 3343 del 20 ottobre 2026, deve essere trasmessa **entro il 31 dicembre 2026**. Se il requisito relativo al numero **30 ottobre 2026**

delle/dei figlie/i si perfeziona nel mese di dicembre 2026, il termine è prorogato al 31 gennaio 2027 e la relativa erogazione del bonus avverrà nella prima data utile dei primi mesi del 2027.

Esito della domanda e richiesta di riesame

Al termine dell'istruttoria, l'Inps comunica l'accoglimento, l'accoglimento parziale per alcune mensilità oppure il rigetto della domanda. Il provvedimento è consultabile online accedendo al servizio telematico utilizzato per la presentazione dell'istanza.

In caso di rigetto, o di accoglimento parziale, la lavoratrice può presentare, esclusivamente online, una richiesta di riesame attraverso l'apposita funzione disponibile nel servizio telematico, fornendo eventuali chiarimenti e allegando la documentazione utile. Per il termine e le modalità specifiche occorre fare riferimento al numero di protocollo del provvedimento Inps.

Modalità e tempi di erogazione

Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2026, contestualmente alla mensilità riferita allo stesso mese, se l'istruttoria è definita in tempo utile. L'istruttoria viene avviata sulla base della data di presentazione della domanda.

Qualora l'istruttoria non si concluda in tempo utile per il pagamento a dicembre 2026, l'erogazione avverrà nel 2027 successivamente alla definizione della domanda, secondo le tempistiche comunicate dall'Inps nei primi mesi dell'anno.

Per approfondire

Per la disciplina generale, i requisiti di accesso e il coordinamento con l'esonero contributivo IVS, rimandiamo agli approfondimenti FIRST CISL del 24 febbraio 2026 sulla [“Legge di Bilancio 2026: le principali novità in tema di fisco, occupazione, genitorialità, previdenza e altre previsioni”](#) e del 27 aprile 2026 sulle [“Misure agevolative per madri lavoratrici: decontribuzione e bonus mamme 2026”](#).